



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2023

ANNO XI

DEL DIPARTIMENTO JONICO



ISBN 9788894665161

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE ANNALI

Paolo Stefani

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Gabriele Dell'Atti, Fabio De Matteis

COMITATO SCIENTIFICO

Elio Borgonovi, Rosa Calderazzi, Silvana Filomena Cecinaro,
Cristiano Cincotti, Laura Costantino, Ivan Demuro, Nicola
Fortunato, Andrea Lovato, Benjamin Peñas Moyano, Mario Ricca,
Carmela Ventrella

COMITATO EDITORIALE

Patrizia Montefusco (Coordinatrice), Cosimo Abene, Anna Bitetto,
Lucianna Cananà, Giuseppe Liverano, Francesco Sporta Caputi

COMITATO DI REDAZIONE

Debora Cazzetta, Maria Di Maggio, Filomena Pisconti, Mario Santoro,
Anna Tataranni, Pierluca Turnone

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNOXI
ANNALI 2023
DEL DIPARTIMENTO JONICO



INDICE

GLI AUTORI	4
SAGGI	6
MARIO ANGIULLI <i>Abbattimento di inquinanti di produzione e bonifica dei siti contaminati nella dimensione della “fiscalità ecologica circolare” per la creazione di una eco - città (TARANTO). Tipologia di un intervento</i>	7
ANNA BITETTO <i>Diritto all’oblio oncologico: meglio tardi?</i>	23
FILIPPO BONIN <i>Concreta operatività e impatto storico della disciplina delle seconde nozze nel contesto della legislazione caducaria</i>	34
VALERIA CASTELLI <i>Doppia transizione ecologico digitale delle imprese: alcune riflessioni sull’impatto della stessa su doveri e responsabilità del management</i>	49
GIUSEPPE CHIARELLI <i>I riflessi del principio costituzionale di equilibrio di bilancio sull’azione amministrativa</i>	59
PAOLO CIOCIA <i>Le parole del diritto ed il principio di affidamento nella sicurezza giuridica</i>	70
CLAUDIO D’ALONZO <i>L’esperto nella composizione negoziata</i>	83
ROSA STELLA DE FAZIO <i>Aspetti giuridici della tutela dell’alto mare nel trattato delle Nazioni Unite</i>	94
GABRIELE DELL’ATTI <i>Spunti di riflessione sulla natura del protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi e sul ruolo dell’esperto</i>	110
ROSA MARIA GERACI <i>Il ricorso straordinario per eseguire le sentenze della Corte Edu</i>	118
MARIA LUISA LO GIACCO <i>Libertà religiosa, matrimonio omosessuale e affido di minori. La decisione della corte suprema U.S.A. Fulton v. City of Philadelphia</i>	141

FLORIANA LUISI, OLGA MARIA STEFANIA CUCARO <i>La comunicazione della Corporate social responsibility via social media: l'esperienza italiana nel settore delle utilities</i>	153
PIERO MARRA <i>Deontologia forense e “fides”</i>	174
PIERLUCA MASSARO <i>Le organizzazioni criminali straniere in Italia e la questione del metodo mafioso</i>	180
BARBARA MELE <i>I clienti attivi tra diritto dell'Unione europea e Diritto nazionale</i>	193
CONCETTA MARIA NANNA <i>Assegno di divorzio, funzione compensativa ed autodeterminazione degli ex coniugi: un'analisi comparativa</i>	206
PAOLO PARDOLESI <i>Il processo di metabolizzazione del flusso giuridico del trust</i>	216
MICHELE PEPE <i>Il Corpus iuris canonici nella Biblioteca di Storia del diritto dell'università di Bari: incunaboli e cinquecentine</i>	225
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Il referendum abrogativo: the dark side of democracy</i>	245
ERIKA PRADO RUBIO <i>Philip ii's legislation for the maintenance of public order in the Hispanic Netherlands</i>	265
MARIA ELENA QUADRATO <i>Sull'accomodamento ragionevole</i>	286
IVANO SASSANELLI <i>I Diritti Umani nella prospettiva della Semioetica e dell'Ecologia integrale</i>	306
MARIA LAURA SPADA <i>La custodia dei beni immobili pignorati nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149</i>	318
FRANCESCO SPORTA CAPUTI <i>L'abuso di posizione dominante e gli strumenti di regolamentazione preventiva introdotti dal Digital Market Act (Reg.to UE n. 2022/1925)</i>	330
PAOLO STEFANI <i>Accompagnare, discernere, integrare. il regolamento della arcidiocesi di Trani – Barletta– Bisceglie istitutivo del “Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati”</i>	360
MARIO TAGARELLI, GIAMMARIA ZILIO <i>Le forme di semplificazione dei costi nel ciclo di programmazione 2021-2027 a sostegno dei sistemi di gestione e rendicontazione: la normativa sui fondi SIE</i>	373

VITA ACCADEMICA

DANILA CERTOSINO	
<i>Vittime di reato con status migratorio irregolare e modalità di accesso alla giustizia penale</i>	392
LORENZO PULITO	
<i>Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico sovranazionale</i>	402
ANGELICA RICCARDI	
<i>La certificazione dei contratti di lavoro</i>	413
MARIA LAURA SPADA	
<i>Principio di diritto e funzione nomofilattica</i>	421

PROPOSTE DI LETTURA

DORELLA QUARTO	
Lorenzo Pulito, <i>Le squadre investigative comuni. Prodromi, retrospettive, avanguardie</i> , Cacucci, Bari, 2023, pp. 296.	433
NICOLA TRIGGIANI	
Nicolangelo Ghizzardi, Arturo Guastella, <i>Taranto tra pistole e ciminiere, ieri e oggi. Storia di saghe criminali</i> , Icaro Libri, Lecce, 2023, pp. 323.	439

GLI AUTORI

MARIO ANGIULLI – *Dottore di Ricerca in Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle Finanze*

ANNA BITETTO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Matematica finanziaria, Università di Bari Aldo Moro*

FILIPPO BONIN – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto romano, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottore in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

DANILO CERTOSINO – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE CHIARELLI – *Docente a contratto di Istituzioni di Diritto amministrativo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Docente a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Milano*

OLGA MARIA STEFANIA CUCARO – *Dottore in Economia aziendale, Università di Bari Aldo Moro*

ROSA STELLA DE FAZIO – *Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

ROSA MARIA GERACI – *Professore Associato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

MARIA LUISA LO GIACCO – *Professore Associato di Diritto ecclesiastico, Università di Bari Aldo Moro*

FLORIANA LUISI – *Ricercatore a tempo indeterminato di Economia aziendale, Università di Bari Aldo Moro*

PIERO MARRA – *Ricercatore a tempo determinato di Filosofia del diritto, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA MASSARO – *Professore Associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Università di Bari Aldo Moro*

BARBARA MELE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto Commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

CONCETTA MARIA NANNA – *Professore Ordinario di Diritto privato, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO PARDOLESI – *Professore Ordinario di Diritto privato comparato, Università di Bari Aldo Moro*

MICHELE PEPE – *Docente a contratto di Stori del diritto italiano, Università di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto costituzionale, Università di Bari Aldo Moro*

ERIKA PRADO RUBIO – *Profesora contratada doctor, Universidad Rey Juan Carlos*

LORENZO PULITO – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

MARIA ELENA QUADRATO – *Professore associato di Diritto privato, Università di Bari Aldo Moro*

DORELLA QUARTO – *Dottore di Ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del lavoro, Università di Bari Aldo Moro*

IVANO SASSANELLI – *Professore incaricato di Diritto canonico, Facoltà Teologica Pugliese di Bari*

MARIA LAURA SPADA – *Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO SPORTA CAPUTI – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto commerciale, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO STEFANI – *Professore Associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Bari Aldo Moro*

MARIO TAGARELLI – *Docente a contratto di Programmazione e controllo, Università di Bari Aldo Moro*

NICOLA TRIGGIANI – *Professore Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Bari Aldo Moro*

GIAMMARIA ZILIO – *Docente a contratto di Metodologie e determinazione quantitativa di azienda, Università di Bari Aldo Moro*

Lorenzo Pulito

DONNE MIGRANTI E VIOLENZA DI GENERE NEL CONTESTO GIURIDICO SOVRANAZIONALE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'esigenza di contrastare la violenza di genere sulla base di un fondamento comune: il caso esemplificativo della tratta e delle indagini a mezzo squadre investigative comuni. – 3. L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul. – 4. La proposta della Commissione europea di una direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. – 5. Prospettive future. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Le innovazioni legislative interne in materia di violenza di genere evidenziano singolari coincidenze temporali rispetto al contesto internazionale ed europeo¹.

Questo “sincronismo” si riconnette alla ratifica di convenzioni internazionali (come nel caso della l. 27 giugno 2013, n. 77² di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul³), alla trasposizione di atti di diritto dell'Unione europea (si

* Testo della relazione redatta in vista del Festival Mediterrae 2024 (Taranto, Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo Moro, 11-13 gennaio 2024).

¹ Lo evidenzia A. Di Stasi, *Introduzione*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 20.

² Su cui cfr. G. Battarino, *Note sulla attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Dir. pen. cont.*, 2 ottobre 2013, p. 1 ss.

³ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sulla Convenzione di Istanbul, v., tra gli altri, S. De Vido, M. Frulli (eds.), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Edward Elgar, Cheltenham, 2023; S. De Vido, *Donne, Violenza e diritto internazionale: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, Milano, 2016; E. D'Ursel, *La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes: une révolution silencieuse?*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 113, 2018, p. 29 ss.; L. Grans, *The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence*, in *Human Rights Law Review*, 1, 2018, p. 133 ss.; J. Jones, *The European Convention on Human Rights (ECHR) and the Council of Europe Convention on Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*, in R. Manjoo, J. Jones (eds.), *The Legal Protection of Women from Violence: Normative Gaps in International Law*, Routledge, Abingdon, New York, 2018, p. 139 ss.; R.J.A. McQuigg, *Istanbul Convention, domestic violence and Human Rights*, Routledge, London, New York, 2017; J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova, *International Law and violence against women: Europe and the Istanbul Convention*, Routledge, Abingdon, Oxon, New York, 2020; G. Pascale, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la*

pensi al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE⁴) oppure alla risposta ordinamentale a pronunce di condanna del nostro Paese emanate dalla Corte europea di Strasburgo (è noto come la l. 19 luglio 2019 n. 69, c.d. “Codice rosso”⁵, sia stata “ispirata” dal caso Talpis⁶).

Questo sistema “integrato”, “reticolare”, multilivello di tutela offre numerosi vantaggi, tra i quali la possibilità di investigare e contrastare più efficacemente i reati.

2. Tra le forme di violenza che riguardano particolarmente le donne migranti e di cui si occupano le fonti sovranazionali si collocano, in particolare, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato e la tratta di donne e ragazze: quest’ultima non è contemplata nella Convenzione di Istanbul, ma da una Convenzione del Consiglio d’Europa⁷ e, sul versante dell’ordinamento dell’Unione europea, dalla direttiva 2011/36/UE⁸, che rappresenta la prima misura di cooperazione giudiziaria

violenza domestica, in Osservatorio costituzionale, settembre 2014, p. 1 ss.; D. Šimonovics, *Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions*, in *Human Rights Quarterly*, 3, 2014, p. 590 ss.; F. Staiano, *The Italian Implementation of the Council of Europe Convention on Violence Against Women and Victims’ Rights to Reparations*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 24, 2015, p. 269 ss.

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, del 25 ottobre 2012, in *GUUE* L 315/57, del 14 novembre 2012. In dottrina, v. L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, Padova, 2015.

⁵ A riguardo, N. Triggiani, *L’ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge ‘Codice Rosso’*, in *Proc. pen. giust.*, 2, 2020, p. 451 ss.

⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14, Talpis c. Italia. Per un commento, v. M. Castellaneta, *I ritardi e le misure inadeguate per combattere il fenomeno della violenza contro le donne rappresentano delle violazioni*, in *Guida dir.*, 14, 2017, p. 102 ss.; R. Conti, *Violenze in danno di soggetti vulnerabili tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere. Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ric n. 41237/14 (non definitiva)*, in *Questione Giustizia*, 23 marzo 2017; A. Di Stasi, *Il diritto alla vita e all’integrità della persona con particolare riferimento alla violenza domestica (artt. 2 e 3 CEDU)*, in Ead. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-2020)*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2020, p. 18 ss.

⁷ Convenzione del Consiglio d’Europa sull’azione contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata dall’Italia con legge 2 luglio 2010 n. 108, ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008.

⁸ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, del 5 aprile 2011, in *GUUE* L 101 del 15 aprile 2011. A riguardo, M.G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 1, 2012, p. 15 ss. Sull’attuazione della direttiva, avvenuta tramite il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, v. M. Montanari, *L’attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e tratta di persone*, in *Dir. pen. cont.*, 20 marzo 2014.

penale in materia di lotta al crimine transnazionale, adottata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al fine di realizzare lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia⁹.

Ciascuna fattispecie, densa di sollecitazioni, meriterebbe una trattazione diffusa, ma per ragioni di contenimento dei tempi mi soffermerò sulla tratta. Non mi soffermerà sulla fattispecie criminosa, in quanto ciò sarà oggetto di altro specifico intervento, mentre il mio contributo vuole soffermarsi sull'indagine e sul contrasto di tale fenomeno criminoso, spesso di dimensione transnazionale, onde dimostrare i significativi vantaggi offerti dal ricorso agli strumenti di cooperazione introdotti a livello dell'UE. Se ne potrà concludere che, così come per la tratta, anche per la violenza di genere il contrasto al fenomeno potrà essere efficace se affrontato in una dimensione sovranazionale.

L'*Eurojust Report on Trafficking in Human Beings, Best practice and issues in judicial cooperation*¹⁰ del febbraio 2021, in cui si sottolinea la complessità di perseguire i casi transfrontalieri di tratta di esseri umani, perché vi è un ruolo preminente dei gruppi criminali organizzati, effettua un'analisi sistematica delle numerose indagini cui l'Agenzia europea ha prestato il proprio supporto.

Da tale analisi risulta quanto sia decisivo il contributo offerto in queste inchieste non solo dal supporto di Eurojust, ma anche dal ricorso a strumenti di cooperazione, primo fra tutti quello delle squadre investigative comuni (s.i.c.)¹¹.

⁹ Per questo rilievo e per più ampie considerazioni sulla tutela europea delle donne migranti vittime di tratta si rinvia a V. Tevere, *La tutela internazionale dei diritti delle donne vittime di violenza Riflessioni giuridiche in una prospettiva di genere*, Gutenberg ed., Salerno, 2021, p. 92.

¹⁰ Consultabile all'indirizzo <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-trafficking-human-beings>.

¹¹ Su cui, v., in dottrina, E. Bakker-J. Powderly, *Dealing with transnational terrorism, the concept and practice of Joint Investigation Teams*, in *Security and Human Rights*, 1, 2011, p. 19 ss.; G. Barrocu, *La cooperazione investigativa in ambito europeo. Da Eurojust all'ordine d'indagine*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2017, p. 143 ss.; L. Camaldo, *Le squadre investigative comuni: la normativa di attuazione dopo una lunga attesa (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34)*, in F. Ruggieri (a cura di), *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 17 ss.; A. Cisterna, *Al Pm un ruolo decisivo nella predisposizione e direzione dell'attività*, in *Guida dir.*, 15, 2016, p. 57 ss.; G. De Amicis, *Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34: l'attuazione delle squadre investigative comuni nell'ordinamento italiano*, in T. Bene, A. Marandola (a cura di), *Cooperazione giudiziaria internazionale. I decreti legislativi di attuazione*, in *Il Penalista, Speciale riforma*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 52 ss.; C. Ferrara, *La decisione quadro n. 2002/465/G.A.I. del 13 giugno 2002 istitutiva delle squadre investigative comuni*, in L. De Matteis, C. Ferrara, F. Licata, N. Piacente, A. Venegoni, *Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea. Il diritto e la procedura penale negli strumenti legislativi dell'Unione europea*, vol. I, Exeo, Padova, 2011, p. 133 ss.; R.M. Geraci, *Le squadre investigative comuni. Uno studio introduttivo*, Giappichelli, Torino, 2017; C. Gualtieri, *Joint Investigation Teams*, in *ERA Forum*, 2, 2007, p. 233 ss.; G. Iuzzolino, *Le squadre investigative comuni*, in G.M. Armone, B.R. Cimini, F. Gandini, G. Iuzzolino, G. Nicastro, A. Pioletti, *Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell'Unione europea: dal mandato d'arresto alla lotta al terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 47 ss.; L. Klimek, *Joint Investigation Team in the European Union*, in *Internal Security*, 1, 2012, p. 63 ss.; A. Mangiaracina, *Verso nuove forme di cooperazione giudiziaria: le squadre investigative comuni*, in *Cass. pen.*, 6, 2004, p. 2189 ss.; A. Marandola, *La cooperazione investigativa transnazionale: le squadre investigative comuni*, in *Il Penalista*, 20 aprile 2016; M.R. Marchetti, *Ratificato l'accordo Italia-Svizzera per una migliore assistenza giudiziaria in materia penale*

I *joint investigation teams* assolvono alla funzione di unire gli inquirenti di due o più Stati differenti i quali, grazie a questo istituto, possono accertare e reprimere, dialogando direttamente e operando congiuntamente, fenomeni criminosi transfrontalieri.

Per effetto del necessario atto istitutivo che viene siglato si viene a creare uno “spazio investigativo comune”, unitario, non frammentato dai confini nazionali, costituito dalla somma dei territori degli Stati che hanno sottoscritto l’accordo, nella quale i componenti del *team* possono compiere tutti gli atti investigativi e di ricerca della prova necessari a realizzare le finalità per le quali l’*équipe* è stata istituita. Le autorità miste (giudiziarie e di polizia) nazionali che compongono la squadra sono pertanto legittimate ad agire, oltre che nel proprio territorio, anche in quello degli Stati facenti parte del gruppo investigativo.

E ciò senza dover ricorrere a farraginose forme di assistenza giudiziaria, tanto di tipo tradizionale, come le rogatorie, quanto improntate al principio del mutuo riconoscimento.

Nell’Unione europea la disciplina delle squadre investigative comuni è stata introdotta dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e dalla successiva Decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002. All’attuazione di quest’ultima fonte nel nostro Paese si è provveduto adottando, il 15 febbraio 2016, il decreto legislativo n. 34¹².

(II), in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 111 ss.; G. Melillo, *Tecniche investigative speciali e squadre investigative comuni*, in G. Illuminati (a cura di), *Prova penale e unione europea*, Atti del Convegno “L’armonizzazione della prova penale nell’Unione europea”, Bologna University Press, Bologna, 2009, p. 93 ss.; Id., *Il tormentato cammino delle squadre investigative comuni fra obblighi internazionali e legislazione nazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2008, p. 121 ss.; M. Perrotti, *Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 8, 2016, p. 1007 ss.; M. Plachta, *Joint Investigation Teams: A New Form of International Cooperation in Criminal Matters*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2, 2005, p. 284 ss.; M. Pronk, T. Schalken, *On joint investigation teams, Europol and supervision of their joint actions*, *ivi*, 1, 2002, p. 70 ss.; A. Scella, *Verso le squadre investigative comuni: lo scenario italiano*, in *Quest. giust.*, 5, 2010, p. 137 ss.; Id., *Squadre investigative comuni*, in Aa.Vv., *Investigazioni e prove transnazionali. Atti del XXX Convegno nazionale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale* (Roma, 20-21 ottobre 2016), Giuffrè, Milano, 2017, p. 141 ss.; T. Spapens, *Joint investigation teams in the European Union: Article 13 JITS and the alternatives*, in H.J. Albrecht, A. Klip (eds.), *Crime, Criminal Law and Criminal Justice in Europe*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2013, p. 439 ss.; A. Vitale, *Le squadre investigative comuni*, in L. Filippi, P. Gualtieri, P. Moscarini, A. Scalfati (a cura di), *La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati*, Cedam, Padova, 2010, p. 67 ss.; nonché, volendo, L. Pulito, *Le squadre investigative comuni. Prodromi, retrospettive, avanguardie*, Cacucci, Bari, 2023.

¹² D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, recante «Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/ GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni», in *G.U.*, 10 marzo 2016, n. 58. Per un primo inquadramento, cfr. R. Belfiore, *Le squadre investigative comuni nel decreto legislativo n. 34/2016*, in *Cass. pen.*, 10, 2016, p. 3886 ss.; L. Camaldo, *Le squadre investigative comuni: la normativa di attuazione dopo una lunga attesa (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34)*, *cit.*, p. 17 ss.; E. Gonzato, *Squadre investigative comuni: l’Italia finalmente recepisce la decisione quadro 2002/465/GAI*,

La norma contenuta nella Convenzione di Bruxelles, invece, è stata attuata dall'Italia in tempi più recenti (ad opera del d.lgs. n. 149 del 2017¹³, che ha modificato il Libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con

in *Eurojus*, 14 marzo 2016, p. 1 ss. In tempi più recenti, sul tema, v. R. Belfiore, *Joint Investigation Teams in the Italian Legislation Implementing Framework Decision 2002/465/JHA*, in T. Rafaraci, R. Belfiore (eds.), *EU Criminal Justice Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor's Office*, Springer, Cham, 2018, p. 131 ss.; G. De Amicis, *Horizontal Cooperation*, in R.E. Kostoris (ed.), *Handbook of European Criminal Procedure*, Springer, Cham, 2018, p. 273 ss.; U. Liberatore, *Il ruolo della cooperazione transnazionale di polizia in Europa nel settore della tutela degli interessi economico-finanziari dell'Unione. Punto di situazione e possibili dinamiche evolutive, anche alla luce dell'istituzione dell'European Public Prosecutor Office*, in *Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*, 2, 2021, spec. p. 87 ss.; M.R. Marchetti, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in M. Bargis (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 10^a ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2020, p. 1014 ss.; F. Spiezia, *Indagini di criminalità organizzata e reati transnazionali. Le varie forme di cooperazione internazionale*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 4, 2017, spec. p. 113 ss.; G. Varraso, *Ordine europeo di indagine penale e squadre investigative comuni*, in A.M. Maugeri (a cura di), *Stati generali della lotta alle mafie. Tavolo XV – "Mafie e Europa"*, in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2019, p. 181 ss.

¹³ D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, recante «Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere», in *G.U.*, 16 ottobre 2017, n. 242, entrato in vigore il 31 ottobre 2017. In dottrina, v. G. Di Paolo, *La riforma della disciplina codicistica delle rogatorie internazionali (d.lg. 3 ottobre 2017, n. 149)*, in *Cass. pen.*, 10, 2018, p. 3425 ss. Tale decreto costituisce esercizio della delega conferita con l. 21 luglio 2016, n. 149, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive», in *G.U.*, 4 agosto 2016, n. 181, sulla quale v. in dottrina, tra gli altri, E.N. La Rocca, *La legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri UE*, in *Arch. pen. (web)*, 3, 2016, p. 1 ss.; F. Ruggieri, *La legge delega in tema di cooperazione penale internazionale. La montagna ha partorito un topolino?*, in *Proc. pen. giust.*, 2, 2017, p. 310 ss.; E. Selvaggi, *Un passo decisivo verso il restyling della cooperazione*, in *Guida al dir. dossier*, 5, 2016, p. 31 ss.; Id., *Mutua assistenza, sparisce l'intervento ministeriale*, ivi, p. 36 ss.; N. Triggiani, *In divenire la disciplina dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere: appunti sulla l. 21 luglio 2016, n. 149*, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016, p. 1 ss. Con D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, in *G.U.*, 27 aprile 2017, n. 97, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, sono state poi dettate «Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000». A commento, v. L. Camaldo, *L'attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: l'assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a "geografia variabile"*, in *Dir. pen. cont.*, 7-8, 2017, p. 202 ss.; B. Galgani, *Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea*, in A. Marandola (a cura di), *Cooperazione giudiziaria penale*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 456 ss.; S. Monici, *Emanate le norme di attuazione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000: quali margini operativi in vista dell'(imminente) trasposizione della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale?*, in *Eurojus*, 3 maggio 2017; L. Salazar, *Genesis della Convenzione. La tardiva ratifica e la sua attuale operatività*, in M.R. Marchetti, E. Selvaggi (a cura di), *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019, p. 195 ss.; E. Selvaggi, *Un ammodernamento diventato necessario per tutti gli Stati UE*, in *Guida dir.*, 25, 2017, p. 45 ss.; F. Trapella, *Il provvedimento che attua la Convenzione di Bruxelles del 2000: una lunga gestazione e un destino incerto*, in *Proc. pen. giust.*, 1, 2018, p. 114 ss.

autorità straniera e ha introdotto l'art. 729-*quinquies* c.p.p., in materia di squadre investigative comuni¹⁴).

Ma i *joint investigation teams* possono essere istituiti da Stati dell'UE con Paesi terzi, sulla scorta di altre basi giuridiche. Queste ultime, con riferimento ad indagini per tratta, possono individuarsi nell'art. 20 del Secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e nell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), adottata a Palermo nel 2000).

Si comprende bene perché le s.i.c. rappresentino uno strumento efficace ed efficiente da utilizzare nei casi di tratta di esseri umani, in cui sono coinvolte diverse giurisdizioni (di origine, transito e sfruttamento delle vittime), consentendo tra gli investigatori una collaborazione dinamica e proattiva, flessibile e rapida nell'adeguare le misure investigative al fluire delle cangianti circostanze che si prospettano in ogni singola indagine concreta, giovandosi del supporto, anche finanziario, di Eurojust, o anche di Europol e di Frontex.

Le s.i.c. sono risultate molto utili anche nel recupero dei proventi del reato e nello svolgimento di indagini finanziarie.

Come si ricava dal *Financial investigation handbook on trafficking in human beings* dell'ALEFA-Association of Law Enforcement Forensic Accountants, la tratta di esseri umani è un grande business e frutta ai trafficanti profitti stimati in 150 miliardi di dollari l'anno. Il guadagno finanziario è il principale incentivo per le reti criminali organizzate e privarle dei loro proventi rappresenta il modo più efficace per smantellarle. Tuttavia, solo l'1,2% dei proventi illeciti viene confiscato nell'Unione europea, lasciando il 98,8% a disposizione dei criminali¹⁵.

¹⁴ Su tale norma v. F. Giunchedi, C. Santoriello, sub Art. 729-*quinquies* c.p.p., in A. Gaito (a cura di), *Codice di Procedura Penale commentato (on line)*, Wolters Kluwer, 2023. V. anche M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, 9ª ed., Wolters Kluwer Utet, Torino, 2022, p. 1375 ss.; A. Diddi, *I rapporti internazionali*, in F. Cerqua, A. Diddi, A. Marandola, G. Spangher, *Manuale teorico-pratico di diritto processuale penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 1093; G. Diotallevi, sub Art. 729-*quinquies* c.p.p., in A. Marandola (a cura di), *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., p. 221 s.; A. Gaito, *Rogatorie*, in O. Dominioni, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, N. Galantini, L. Filippi, G. Garuti, O. Mazza, G. Varraso, F.R. Dinacci, M. Bontempelli, E.M. Mancuso, C. Iasevoli, *Procedura penale*, 8ª ed., Giappichelli, Torino, 2023, p. 1193; M.R. Marchetti, sub Art. 729-*quinquies* c.p.p., in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 6ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2023, t. III, p. 3057 ss.; S. Ruggeri, sub Art. 729-*quinquies* c.p.p., in H. Belluta, M. Gialuz, L. Lupária (a cura di), *Codice sistematico di procedura penale*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2023, p. 898; P. Spagnolo, sub Art. 729-*quinquies* c.p.p., in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3ª ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2020, p. 3538 s.; C. Valentini, *Cooperazione giudiziaria internazionale*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, 4ª ed., Giappichelli, Torino, 2023, p. 1115 s.

¹⁵ In http://www.alefa.eu/ckeditor/uploads/files/165804-ALEFA-E-Publication-updated_14%2003%2019%20v%20edit%20with%20NO%20contacts.pdf.

Una delle ragioni di questi dati risiede nel fatto che gli autori di questi reati fanno ricorso al metodo ḥawāla¹⁶ (o hundi), un sistema informale di trasferimento di valore che consente pagamenti a beneficiari remoti senza alcun trasferimento fisico di contanti.

Sono in corso studi, ricerche e riflessioni congiunte da parte di Europol, Eurojust e di altri attori europei per individuare le opportune soluzioni volte a superare tali difficoltà investigative¹⁷ che – evidentemente – non possono che essere affrontate facendo fronte comune.

3. Tornando ad un discorso più generale sulla violenza contro le donne, specialmente delle più vulnerabili come le migranti, occorre evidenziare come tale tema sia stato e sia tutt'ora al centro degli obiettivi strategici dell'UE.

Due recenti tappe, dense di prospettive future, meritano di essere richiamate.

Una è rappresentata dall'adesione alla Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione, che le permetterà di confermare il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, ed a rafforzare l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto processuale penale.

La Convenzione di Istanbul è stata firmata a nome dell'Unione il 13 giugno 2017 e la procedura è stata completata con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, attivando il 1° ottobre 2023 la sua entrata in vigore per l'Unione.

La ratifica da parte dell'UE è espressamente prevista dalla Convenzione di Istanbul (art. 75) e rientrava tra le priorità dell'attuale Commissione von der Leyen, come emerge dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025¹⁸.

L'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul non è solo un atto politico: dal punto di vista giuridico implica dei chiari obblighi di attuarne le disposizioni in capo

¹⁶ Hawala (gestito dai cosiddetti hawaladar) è un sistema informale di trasferimento di valore che consente pagamenti a beneficiari remoti senza alcun trasferimento fisico di contanti. Per iniziare un trasferimento, chi effettua il bonifico versa un importo a hawaladar A. Dopo aver addebitato una commissione, hawaladar A contatta la sua controparte, hawaladar B, e lo informa che gli è stato affidato un importo che può essere immediatamente pagato a un beneficiario presso la sede di B. Le transazioni possono essere effettuate in entrambi i modi. Di tanto in tanto, A e B bilanciano i loro conti; questa è l'unica transazione che può comportare un trasferimento fisico di denaro tra i due hawaladar. Il sistema si basa interamente sulla fiducia tra gli operatori. Nella maggior parte dei paesi, l'hawala non è considerata un'attività illegale, perché sostiene anche le persone che non possono beneficiare dell'inclusione finanziaria (la situazione tipica è quella di un lavoratore in un Paese che restituisce una parte del proprio reddito al Paese di origine). Tuttavia, poiché non è regolamentato e le transazioni sono difficili da tracciare, è altamente vulnerabile alle attività di riciclaggio di denaro.

¹⁷ Si vedano i materiali del seminario *Financial Investigation of Trafficking in Human Beings*, organizzato dall'ERA a Tessalonica il 14-15 luglio 2022, reperibili in https://era-comm.eu/countering-thb/wp-content/uploads/sites/44/2023/02/322DT101f_SC_EN.pdf.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 5 marzo 2020, *Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere (2020-2025)*, COM (2020) 152 final.

all'UE e ai suoi Stati membri. L'UE dovrà adeguare, nei limiti delle competenze attribuitele dai trattati, la propria normativa alla Convenzione¹⁹.

4. Il secondo passaggio che merita di essere richiamato è la proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, che è stata avanzata dalla Commissione europea l'8 marzo 2022²⁰.

Questa proposta è riconducibile alla citata strategia per la parità, ma ha un significativo rilievo anche nell'ottica della Strategia dell'UE sui diritti delle vittime 2020-2025²¹, nelle cui "azioni chiave" non mancano espliciti riferimenti alle «vittime migranti».

La proposta dichiara apertamente di colmare una lacuna nel diritto unionale, in cui non esiste una legge che affronti specificatamente la violenza di genere e domestica²².

Gli obiettivi della proposta sono declinati all'art. 1.

Mira a fissare (a) norme minime riguardanti la criminalizzazione di alcune condotte; in maniera inedita rispetto alla Convenzione di Istanbul, anche quelle di cyber-violenza.

Quali basi giuridiche adotta l'art. 82, par. 2, TFUE – che consente il ravvicinamento procedurale nelle materie penali aventi «dimensione transnazionale» – e l'art. 83, par. 1, TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in talune «sfere di criminalità» particolarmente gravi che presentano una «dimensione transnazionale» intrinseca o legata alla particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Ora, tra tali sfere la criminalità informatica è menzionata esplicitamente, ma non così per la violenza contro le donne o alla violenza domestica per la quale bisogna fare leva, non senza difficoltà²³, su quella dello «sfruttamento sessuale delle donne e dei minori».

¹⁹ Per alcune considerazioni sulle prospettive derivanti dall'impegno dell'Unione europea nel contrasto alla violenza contro le donne per effetto della conclusione della Convenzione di Istanbul, cfr. C. Morini, *La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 3, 2021, p. 136 ss.

²⁰ Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, COM (2022) 105 final.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 giugno 2020, *Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, COM (2020) 258 final.

²² Per una panoramica sui contenuti della proposta, cfr. A. Pitrone, *Il lungo (ed incidentato) percorso della lotta alla violenza contro le donne nell'Unione europea. Dalla questione dell'adesione alla Convenzione di Istanbul alla proposta di una direttiva "ad hoc"*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3, 2022, p. 692 ss.

²³ Su tali aspetti E. Bergamini, *The Proposal for a EU Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, cit., spec. p. 29 e 40.

L'alternativa, incoraggiata da ONG come *European Women's Lobby*, sarebbe stata quella di includere il reato di violenza contro le donne come euro-crimine, richiedendo un voto unanime abbastanza improbabile in seno al Consiglio (articolo 83, paragrafo 1, seconda frase)²⁴.

Ancora, la proposta mira a fissare norme minime riguardanti (b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante o dopo il procedimento penale, nonché riguardanti (c) la protezione e l'assistenza delle vittime.

A grandi linee, in tema di accesso alla giustizia, la direttiva proposta risponde al problema della scarsità di denunce riguardanti gli atti di violenza perpetrati contro le donne: dando spazio a nuove modalità di denuncia (anche online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione); incoraggiando le segnalazioni da parte di chiunque sia a conoscenza di tali reati o nutra sospetti; eliminando per i professionisti del settore, quali ad esempio gli operatori sanitari o gli psichiatri, l'ostacolo a segnalare un fondato sospetto di rischio imminente di danno fisico grave, rappresentato dalle norme previste a tutela della riservatezza; garantendo, in caso di denunce da parte di minorenni, che queste siano sicure, riservate, a misura di minore.

Richiede (all'art. 17) che i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci, che vi siano competenze e risorse sufficienti e che le condotte che configurano stupro siano perseguibili d'ufficio.

Assicura un'azione preventiva: vale a dire una valutazione individuale specifica per identificare le esigenze di protezione e di sostegno delle vittime (artt. 18-19).

La vita privata della vittima trova protezione all'articolo 22, secondo cui le prove o le domande relative alla vita privata della vittima, in particolare quelle riguardanti il suo comportamento sessuale passato, possano essere ammesse, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, solo se strettamente necessarie in quanto funzionali all'esercizio dei diritti della difesa.

Ancora, si occupa del supporto specialistico alle vittime, specificamente legato alla tipologia di reato subito (artt. 27-30).

In chiave soggettiva, l'art. 35 dispone che venga prestata un'assistenza specifica alle vittime appartenenti a gruppi esposti a un maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, quali sono «le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati».

5. L'adozione di tale Direttiva potrebbe apparire superflua alla luce dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, eppure la loro interazione sinergica appare importante: da una parte, «la Convenzione guiderà l'azione legislativa UE, auspicabilmente anche nel senso di un più marcato approccio di genere al diritto

²⁴ Lo ricorda S. De Vido, *A first insight into the EU proposal for a Directive on countering violence against women and domestic violence*, in *EJIL:Talk!*, 7 aprile 2022.

europeo» e, dall'altra, «la Direttiva costituirà lo strumento espansivo della Convenzione di Istanbul (rispondendo alla violenza facilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esempio) e l'azione degli Stati membri dell'UE sarà soggetta al controllo della Commissione per il tramite della procedura di infrazione»²⁵.

Aggiungasi che, onde attuare la Convenzione, l'Unione dovrà altresì adeguare la propria normativa in materia migratoria al capitolo VII della Convenzione di Istanbul e, in materia di protezione delle vittime, al capitolo IV della Convenzione.

Merita di essere ricordato che la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva presentata il 12 luglio 23 (COM(2023)424, proposta vittime), che andrà a modificare quella 2012/29, ritenuta inadeguata a prevenire la vittimizzazione secondaria (si veda l'analisi dell'*European Parliament Research Service* di luglio 2023), migliorando anche il diritto al risarcimento²⁶.

Ora, la «valutazione dell'attuazione della Direttiva 2012/29 sui diritti delle vittime da reato non potrà che tenere conto per la sua revisione della Convenzione di Istanbul e della proposta di Direttiva»²⁷.

Altro aspetto di rilievo si riconnette alla circostanza che la Convenzione di Istanbul è stata sì firmata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ma Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia non ne sono ancora divenute parte: ebbene, la convenzione «“entrerà” nel loro sistema giuridico per il tramite, e nei limiti delle competenze attribuite dai Trattati, del diritto derivato dell'Unione europea». Indipendentemente dalla sua ratifica, per tutti gli Stati membri dell'UE e per l'Unione stessa «la Convenzione costituirà strumento interpretativo del diritto europeo già in vigore»²⁸.

Non ultima per importanza la circostanza che l'UE, in conseguenza dell'adesione alla convenzione, è soggetta alla procedura di monitoraggio e valutazione da parte del GREVIO (*Group of experts on Action against violence against women and domestic violence*)²⁹.

²⁵ S. De Vido, *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: il ruolo delle organizzazioni della società civile a tutela delle donne*, in *Sist. pen.*, 13 luglio 2023. Secondo quanto auspicato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini, P9_TA(2021)0406, par. 6, la Convenzione di Istanbul dovrebbe «essere considerata una norma minima» idonea a fornire all'Unione l'ispirazione per compiere «ulteriori progressi per eliminare la violenza di genere e domestica».

²⁶ M. Castellaneta, *Vittime di reato: la Commissione presenta la nuova proposta di direttiva*, in www.marinacastellaneta.it, 2 ottobre 2023.

²⁷ S. De Vido, *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, cit.

²⁸ S. De Vido, *ivi*.

²⁹ Su cui V. Tevere, *La tutela internazionale dei diritti delle donne vittime di violenza Riflessioni giuridiche in una prospettiva di genere*, cit., p. 34 ss.

6. Sia a livello nazionale che sovraordinato le norme giuridiche volte a contrastare la violenza contro le donne, anche migranti, non sembrano mancare, neppure in prospettiva *de jure condendo*.

La sfida per il futuro è che ad esse si accompagni un più alto grado di effettività.

E ancora: una sollecitazione che viene dal Comitato ONU garante dell'applicazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Comitato CEDAW), e che riguarda l'Italia.

Tale Comitato, con decisione del 18 luglio 2022, ha condannato l'Italia per il mancato rispetto di tale convenzione perché il giudizio all'origine del caso (di violenza sessuale) era stato pesantemente condizionato da stereotipi e pregiudizi di genere (sussistenti financo nei provvedimenti giurisdizionali), raccomandandosi di promuovere una formazione puntuale e capillare sugli stereotipi sessisti che impediscono alle donne di accedere, in condizione paritaria, alle aule di giustizia rivolta a magistratura, avvocatura e forze di polizia; di promuovere, sempre indirizzandoli a questi nonché al «personale addetto all'applicazione della legge e [al] personale medico», programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere; di prevedere strategie per il monitoraggio delle sentenze con strumenti di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria³⁰.

L'auspicio è che l'evoluzione normativa sia accompagnata da una necessaria rivoluzione culturale, condizione primaria per l'efficace e effettivo contrasto al fenomeno, insieme alla particolare necessità di combattere tali reati sulla base di un fondamento comune.

³⁰ A.G. Lana, *Le violazioni della Convenzione europea dei diritti umani riscontrate nella più recente giurisprudenza della Corte EDU in casi di violenza domestica*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, cit., p. 656 ss.

Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
31 dicembre 2022
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni>
digitali ed è composto di 443 pagine.

ISBN 9788894665161